



28509-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI
ALFREDO MANTOVANO
SERGIO BELTRANI
PIERLUIGI CIANFROCCA
ANTONIO SARACO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1803/2020
UP - 28/09/2020
R.G.N. 2456/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE DI APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/10/2019- dep. 25/10/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in composizione monocratica in data 5/10/2017 aveva condannato (omissis) (omissis) a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a (omissis) (omissis), col riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione della pena. La condotta attribuita a (omissis) è consistita nell'avere, con artifici e raggiri consistiti nel porre in vendita tramite il sito (omissis) un televisore 3D Sony 46 pollici, indotto in errore (omissis), con ciò procurandosi il profitto ingiusto di euro 935/35, mediante bonifico bancario sul proprio conto corrente postale, senza corrispondere all'acquirente il bene richiesto.

2. (omissis) propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce quale unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen., e l'illogicità della motivazione. La tesi della ricorrente è che ci si trovi di fronte a un semplice inadempimento di natura civilistica poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla CORTE territoriale, con l'identificazione di uno dei raggiri nell'aver posto in vendita quel tipo di televisore a un prezzo nettamente inferiore rispetto ad altri, tale affermazione non ha trovato riscontro in atti, poiché non vi è stato alcun confronto con i prezzi di apparecchi omologhi, né è stato precisato se il televisore fosse nuovo o usato. Ancora, la presunta omessa indicazione dei dati per risalire al venditore, essendo ciò possibile solo attraverso il sito (omissis), rappresenta non già un raggio, bensì una consueta modalità di vendita attraverso intermediari on line. L'aver poi mandato due mail alla persona offesa, con le quali gli si chiedeva di inviare conferma del pagamento, è illogica perché in qualsiasi compravendita l'alienante si assicura dell'adempimento della controparte. Infine, avere ricevuto il denaro sul proprio conto corrente non è un artificio, perché se l'acquirente non avesse pagato non si configurerebbe l'inadempimento dell'imputata.

3. La sentenza oggetto del ricorso va annullata con rinvio per un nuovo giudizio. Invero, benché ci si trovi in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna, le contestazioni alla decisione di primo grado contenute nell'atto di appello non hanno trovato risposta coerente da parte della sentenza della CORTE di NAPOLI. Essa in particolare non ha dato conto delle ragioni per le quali costituiscano artifici o raggiri: a) aver posto in vendita on line un televisore della marca e del tipo prima indicati al prezzo riferito, né ha comparato tale prezzo con quello di apparecchi tv simili esistenti sul mercato, né ha chiarito se l'oggetto fosse nuovo ovvero vetusto, e quindi a quando risalisse; b) l'utilizzo della piattaforma (omissis), o addirittura la dinamica degli acquisti on line, nella quale compare il sito sul quale avvengono le transazioni e non l'alienante, una volta che - come è accaduto nella specie - costei era identificabile attraverso il proprio iban; c) l'aver domandato conferma di pagamento all'acquirente. La pronuncia della CORTE territoriale non ha nemmeno chiarito se al momento della messa in vendita il televisore fosse nella disponibilità dell'imputata, ovvero se ella ne ha prospettato il possesso, senza in realtà averne: anche questo dovrà essere oggetto di approfondimento nel giudizio di rinvio.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di NAPOLI.

Così deciso il 28/09/2020


Il consigliere estensore

Alfredo Mantovano



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

14 OTT. 2020



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Fanelli

